

Mittente:

Cognome e Nome

Indirizzo

N° telefono e/o indirizzo e-mail

Luogo e data

Spett.le Società

Spett.le F.I.G.C.-L.N.D

COMITATO REGIONALE P.V.A.

Via Tiziano Vecellio, 8

10126 TORINO

OGGETTO: Svincolo per inattività – Art. 109 Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. – di calciatore tesserato con vincolo pluriennale della L.N.D.

Io, sottoscritto, (cognome e nome) _____, (luogo e data di nascita) _____, tesserato per la Società _____, chiedo di essere svincolato d'autorità non avendo preso parte, per motivi a me non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella corrente stagione sportiva.

In attesa delle determinazioni in merito, porgo cordiali saluti.

FIRMA

(per i minorenni è anche obbligatoria la firma di entrambi i genitori)

INFORMAZIONI PER IL RICHIEDENTE:

- Inviare la richiesta entro il 15 giugno, o nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso;
- Indirizzare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla Società di appartenenza e una al Comitato Regionale della F.I.G.C.
- Nella lettera indirizzata al Comitato Regionale allegare l'originale della ricevuta postale della raccomandata spedita alla Società di appartenenza

SVINCOLO PER INATTIVITA' DEL CALCIATORE

Art. 109

Svincolo per inattività del calciatore

- Il calciatore «non professionista» e «giovane dilettante» il quale, tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.
 - Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla società e rimessa in copia anche al Comitato competente, di essere incluso in «lista di svincolo». La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato.
 - La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Comitato e per conoscenza al calciatore. L'opposizione va preannunciata al Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dianzi indicato.
 - Nel caso in cui la società deduca due inviti per la presentazione della certificazione di idoneità all'attività sportiva non rispettati dal calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il calciatore, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.
 - L'opposizione non effettuata da parte della società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d'autorità dello stesso.
 - Nel caso di opposizione della società, il Comitato, valutati i motivi addotti, accoglie e respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali, entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare alla Commissione Tesseramenti. Il Comitato, in casi particolari, può investire direttamente della richiesta di svincolo e della opposizione la Commissione Tesseramenti.
 - La pendenza del reclamo non sospende l'efficacia della decisione del Comitato.
-
- *Nel caso in cui il certificato di idoneità specifica all'attività agonistica del calciatore sia scaduto, la Società prima di utilizzare l'atleta in gare ufficiali lo deve invitare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento per il deposito del suddetto certificato.*
 - *La visita medica è a carico del giocatore, il quale deve prenotarsi - sottoporsi alla visita e consegnare il certificato alla data fissata dalla Società.*
 - *Se l'atleta non si presenta, la Società deve contestargli l'inadempienza con lettera raccomandata A.R. spedita entro e non oltre otto giorni dalla data fissata e deve provvedere ad effettuare un secondo invito, sempre per il deposito del certificato di idoneità all'attività agonistica.*
 - *Se l'atleta non si presenta ancora, la Società deve nuovamente contestare allo stesso l'inadempienza con lettera raccomandata A.R. spedita entro e non oltre otto giorni dalla data fissata per la consegna del certificato.*
 - *Invece, nel caso in cui la visita medica non sia scaduta o il calciatore consegni il certificato in seguito all'invito, la Società deve convocare ed utilizzare l'atleta in almeno quattro gare ufficiali (Campionato o Coppa Italia), con gli stessi modi e con le stesse tempistiche adottate per richiedere il certificato di idoneità all'attività agonistica (invito per mezzo lettera raccomandata A.R. e successiva contestazione per inadempienza).*
 - *Il giocatore, se non può presentarsi ad una convocazione, ha l'obbligo di motivare la sua assenza a mezzo raccomandata A.R. (da inviarsi nei termini stabiliti), diretta alla Società (sarà il Comitato Regionale in sede di ricorso a stabilire la validità di tali motivazioni).*